

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE IN SEDE  
PREVENTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023

**MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

---

Nell'2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r. 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 198.236).

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, con la legge n. 22 del 13 luglio 2021 e con la successiva delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza, Funzioni Locali a valere sul fondo per il salario accessorio della dirigenza.

La legge regionale 1 marzo 2022, n.5 recante *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* dispone che a decorrere dall'anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui sopra viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Nel preambolo alla stessa l.r. 5/2022 si precisa che le risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

La Regione ha dato attuazione alla suddetta legge per mezzo del decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017 tanto per l’anno 2021 quanto a regime a partire dall’anno 2022, come segue:

- limitatamente all’anno 2021, stante la data di decorrenza del reinquadramento delle figure apicali a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell’ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad un importo di € 310.295;
- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;
- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato dell’ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall’anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;
- limitatamente all’anno 2021 il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è innalzato di un ammontare pari ai 3/12 dell’importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad € 351.200 passando da € 8.014.561 ad € 8.365.761;

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

In sede di quantificazione preventiva l’Amministrazione ha stimato che per l’anno 2023 non vi sarà un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all’eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all’ art. 33 del d.l. 34/2019.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede preventiva per l’anno 2023 in € 9.794.473,91. A tali importi si perviene come segue:

### **Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

---

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 14.386.406,49 e sono così formate:

- A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998);

B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL</b>		
<b>Fonte</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.533.220</b>

Tabella 1

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **7.553.726,49**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7**: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agencia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell'Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET)**: in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agencia regionale di promozione turistica (già Agencia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agencia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell'Agencia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;
- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6**: tale norma prevede l'incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell'anno 2023

- ammontano a € 197.302, e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f):** tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'importo conteggiato per l'anno 2023 (€ 207.230) è immutato rispetto all'anno precedente;
  - 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Per l'anno 2023 tali risorse sono quantificate in € 1.255.343, che includono i ratei di R.I.A. relativi alle cessazioni fino all'anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
  - 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l'importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2020 ammonta ad € 8.421; si fa presente che l'importo indicato nel decreto dirigenziale n. 16835 del 28/09/2021 per mero errore materiale riportava la cifra di € 8.367;
  - 7) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c)** l'importo corrispondente alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2021 e 2022 ammonta ad € 5.455,58;
  - 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l'importo di € 2.525.814 è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
  - 9) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** la norma consente all'Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € 322.523, importo immutato rispetto all'anno precedente;
  - 10) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2023 sono inserite risorse per un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
  - 11) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:
    - a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello

spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;

- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015<sup>1</sup>.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 2

- 12) **Applicazione l.r. n. 5/2022 ad opera del decreto n. 11639/2022** in base al quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ad € **1.404.799,91**;

Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2023 – quantificazione preventiva altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett.f)	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 1, lett.g)	1.255.343
CCNL 2016-2018 art.57, comma 2, lett.a)	8.421
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Art. 57, comma 2, let. c)	5.455,58
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.553.726,49</b>

Tabella 3

<sup>1</sup> Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrati a norma della l.r. 22/2016.

## Sezione II – risorse variabili

---

- Voce non presente

## Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

---

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2023 ammontano a € **4.591.932,58** e sono interamente riferite alle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

<b>DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</b>		
<b>ANNO 2023 – quantificazione preventiva</b>		
Descrizione		Importo
Decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.429,58
<b>Totale complessivo</b>		<b>- 4.591.932,58</b>

Tabella 4

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;
- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2

bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta, a seguito dell'applicazione della l.r. 5/2022 per mezzo del già citato decreto 11639/2022 a € 9.419.360,91 al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019.

Con la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:

- a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
  - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
  - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”*. Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

Ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101, a fronte i dipendenti in servizio nell'anno 2023 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sono stimati in 94,74 unità. Si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni. Ai sensi della nota sopra menzionata, si specifica che il calcolo del personale nell'anno di riferimento non tiene conto delle assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a tempo determinato al 31.12.2018.

Pertanto sulla base della stima effettuata, per l'anno 2023 è confermato il valore “storico” del limite

di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.33 del d.l. 34/2019.

Le risorse dell'anno 2023 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 10.907.790,49 risultano complessivamente superiori al limite 2016 (risultante dall'applicazione della l.r. 5/2022) di € **1.488.429,58**.

<b>Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 – quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	Importo
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018) – quota soggetta al limite	12.601.038,00
R.I.A. del personale cessato nel 2021 e 2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
<b>totale risorse fisse</b>	<b>10.907.790,49</b>

Tabella 5

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

---

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023.

<b>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA</b>			
Natura	Anno 2022 (PREVENTIVO)	Anno 2023 (PREVENTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14.385.509,88	14.386.406,49	896,61
risorse variabili	0	0	0
decurtazioni del fondo	-4.591.035,97	- 4.591.932,58	-896,61
Totale complessivo	9.794.473,91	9.794.473,91	0

Tabella 6

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

---

Voce non presente.

#### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

---

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.



Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2022-2023:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
Descrizione	Anno 2022 (Preventivo)	Descrizione	Anno 2023 (preventivo)	Variazioni
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>				
art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	4.558,97	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	5.455,58	896,61
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>14.385.509,88</b>	<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>14.386.406,49</b>	<b>896,61</b>
<b>RISORSE VAIABILI</b>				
<b>RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.</b>		<b>RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.</b>		
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	0,00
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	0,00	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	0,00	0,00
<b>RISORSE VARIBILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.</b>		<b>RISORSE VARIBILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.</b>		
Art. 60 CCNL 2016-2018	0,00	Art. 60 CCNL 2016-2018	0,00	0,00
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	0,00
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>				
<b>Decurtazioni del fondo /parte fissa</b>		<b>Decurtazioni del fondo /parte fissa</b>		
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	0,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	0,00
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.487.532,97	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.429,58	-896,61
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	Decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
<b>Decurtazioni del fondo /parte variabile</b>		<b>Decurtazioni del fondo /parte variabile</b>		
Decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0,00	decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0,00	0,00
Decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	Decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>-4.591.035,97</b>	<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>-4.591.932,58</b>	<b>-896,61</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDO</b>	<b>9.794.473,91</b>	<b>TOTALE RISORSE FONDO</b>	<b>9.794.473,91</b>	<b>0,00</b>

Tabella 7

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

---

### **Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

---

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

### **Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

---

Alla data di costituzione del fondo in oggetto non risulta possibile quantificare alcune voci di destinazione delle risorse del fondo per l'anno 2022 poiché le stesse sono dipendenti dal ciclo di valutazione della performance non ancora concluso per tale anno.

L'amministrazione provvederà all'aggiornamento dei dati della presente sezione appena in possesso delle relative informazioni.

### **Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

---

La spesa relativa alla quantificazione in sede preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 ammonta a complessivi € 9.794.473,91 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 3.401.854,00 per un totale di € 13.196.327,91 al lordo oneri.

Tali importi trovano copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2023 da corrispondere nel 2024, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli del Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2023-2025:

<b>Copertura finanziaria del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023 - quantificazione preventiva</b>				
<b>anno</b>	<b>capitolo</b>	<b>tipo_stanziamento</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2023	13104	PURO	123	50.570,52
2023	13109	PURO	125	12.035,78
2023	13109	PURO	127	1.456,43
2023	13112	PURO	128	4.298,49

2023	71021	PURO	219	1.994.491,02
2023	71021	PURO	220	50.570,52
2023	71110	PURO	223	579.108,74
2023	71110	PURO	224	12.849,97
2023	71110	PURO	229	70.077,02
2023	71110	PURO	230	1.456,43
2023	71116	PURO	233	206.824,55
2023	71116	PURO	234	4.298,49
2023	71300	PURO	248	151.711,56
2023	71301	PURO	249	27.046,96
2023	71301	PURO	250	72.694,11
2023	71301	PURO	251	50.570,52
2023	71302	PURO	252	61.267,18
2023	71306	PURO	260	36.107,35
2023	71306	PURO	265	4.369,29
2023	71307	PURO	267	17.301,20
2023	71307	PURO	268	19.722,60
2023	71307	PURO	270	2.093,59
2023	71307	PURO	271	1.456,43
2023	71308	PURO	275	14.581,59
2023	71308	PURO	277	1.764,49
2023	71309	PURO	281	12.895,48
2023	71310	PURO	282	6.179,00
2023	71310	PURO	283	6.597,49
2023	71311	PURO	285	5.207,71
2023	71355	PURO	319	399.363,90
2023	71355	PURO	320	821.850,51
2023	71356	PURO	321	101.141,04
2023	71357	PURO	323	50.570,52
2023	71358	PURO	324	43.920,50
2023	71359	PURO	325	107.791,06
2023	71360	PURO	327	179.375,17
2023	71361	PURO	328	43.920,50
2023	71363	PURO	329	50.570,52
2023	71363	PURO	330	35.020,57
2023	71365	PURO	331	101.141,04
2023	71366	PURO	332	43.920,50
2023	71367	PURO	333	657.416,76
2023	71368	PURO	334	50.570,52
2023	71370	PURO	336	101.141,04
2023	71372	PURO	337	202.282,08
2023	71374	PURO	338	145.061,54
2023	71377	PURO	339	101.141,04
2023	71378	PURO	340	50.570,52
2023	71379	PURO	341	50.570,52
2023	71380	PURO	342	62.937,16
2023	71381	PURO	343	50.570,52
2023	71382	PURO	344	50.570,52
2023	71383	PURO	345	50.570,52
2023	71384	PURO	346	536.325,66
2023	71385	PURO	347	50.570,52
2023	71387	PURO	348	101.141,04
2023	71429	PURO	384	20.370,68
2023	71429	PURO	391	2.465,02
2023	71430	PURO	398	95.048,61

2023	71430	PURO	399	208.832,21
2023	71430	PURO	402	11.501,68
2023	71430	PURO	403	23.669,29
2023	71431	PURO	405	24.071,57
2023	71431	PURO	408	2.912,86
2023	71432	PURO	410	12.035,78
2023	71432	PURO	412	1.456,43
2023	71433	PURO	413	10.453,08
2023	71433	PURO	414	1.264,91
2023	71359	PURO	326	87.841,00
2023	71434	PURO	415	46.560,43
2023	71434	PURO	419	5.634,20
2023	71435	PURO	423	42.691,29
2023	71435	PURO	425	5.166,00
2023	71436	PURO	426	10.453,08
2023	71436	PURO	428	1.264,91
2023	71438	PURO	429	12.035,78
2023	71438	PURO	430	8.898,73
2023	71438	PURO	432	1.456,43
2023	71438	PURO	433	1.008,59
2023	71440	PURO	434	24.071,57
2023	71440	PURO	436	2.912,86
2023	71441	PURO	438	11.160,20
2023	71441	PURO	440	1.264,91
2023	71442	PURO	441	156.465,19
2023	71442	PURO	445	18.933,60
2023	71443	PURO	447	12.035,78
2023	71443	PURO	449	1.456,43
2023	71444	PURO	450	12.035,78
2023	71444	PURO	452	1.456,43
2023	71446	PURO	453	24.071,57
2023	71446	PURO	455	2.912,86
2023	71448	PURO	458	48.143,14
2023	71448	PURO	461	5.825,72
2023	71451	PURO	463	34.524,65
2023	71451	PURO	465	4.177,77
2023	71454	PURO	466	24.071,57
2023	71454	PURO	467	12.849,97
2023	71454	PURO	469	2.912,86
2023	71454	PURO	470	1.456,43
2023	71455	PURO	471	12.035,78
2023	71455	PURO	473	1.456,43
2023	71456	PURO	474	12.035,78
2023	71456	PURO	476	1.456,43
2023	71457	PURO	477	14.979,04
2023	71457	PURO	479	1.812,59
2023	71458	PURO	480	12.035,78
2023	71458	PURO	482	1.456,43
2023	71459	PURO	483	12.035,78
2023	71459	PURO	485	1.456,43
2023	71460	PURO	486	12.035,78
2023	71460	PURO	488	1.456,43
2023	71461	PURO	489	127.645,51
2023	71461	PURO	491	15.446,18
2023	71462	PURO	492	12.035,78

2023	71462	PURO	494	1.456,43
2023	71465	PURO	495	24.071,57
2023	71465	PURO	497	2.912,86
2023	71468	PURO	500	7.275,24
2023	71469	PURO	503	33.945,93
2023	71469	PURO	504	69.857,29
2023	71470	PURO	506	8.596,99
2023	71471	PURO	508	4.298,49
2023	71472	PURO	509	3.733,24
2023	71473	PURO	510	16.628,73
2023	71474	PURO	513	15.246,89
2023	71475	PURO	514	3.733,24
2023	71477	PURO	515	4.298,49
2023	71477	PURO	516	2.976,75
2023	71479	PURO	517	8.596,99
2023	71480	PURO	519	3.733,24
2023	71481	PURO	520	55.880,42
2023	71482	PURO	522	4.298,49
2023	71483	PURO	523	4.298,49
2023	71485	PURO	524	8.596,99
2023	71487	PURO	526	17.193,98
2023	71490	PURO	528	12.330,23
2023	71493	PURO	529	8.596,99
2023	71493	PURO	530	4.298,49
2023	71494	PURO	531	4.298,49
2023	71495	PURO	532	4.298,49
2023	71496	PURO	533	5.349,66
2023	71497	PURO	534	4.298,49
2023	71498	PURO	535	4.298,49
2023	71499	PURO	536	4.298,49
2023	71500	PURO	537	45.587,68
2023	71501	PURO	538	4.298,49
2023	71504	PURO	539	8.596,99
2023	71893	PURO	723	438.739,00
2023	71913	PURO	543	10.453,08
2023	71913	PURO	545	1.264,91
2023	71914	PURO	546	3.733,24
2023	71915	PURO	547	43.920,50
2023	71920	PURO	549	10.453,08
2023	71920	PURO	551	1.264,91
2023	71921	PURO	552	10.453,08
2023	71921	PURO	554	1.264,91
2023	71924	PURO	560	24.071,57
2023	71924	PURO	562	2.912,86
2023	71982	PURO	602	43.920,50
2023	71983	PURO	603	43.920,50
2023	71985	PURO	604	101.141,04
2023	72013	PURO	613	3.733,24
2023	72014	PURO	614	3.733,24
2023	72017	PURO	617	8.596,99
2023	72050	PURO	624	50.570,52
2023	72073	PURO	625	50.570,52
2023	72088	PURO	628	50.570,52
2023	72088	PURO	627	35.020,57
2023	72118	PURO	646	50.570,52

2023	72121	PURO	649	12.035,78
2023	72121	PURO	651	1.456,43
2023	72122	PURO	652	4.298,49
2023	13218	PURO	FPVU	234.000,00
2023	13218	PURO	FPVU	55.692,00
2023	13218	PURO	FPVU	19.890,00
2023	71240	PURO	FPVU	1.864.740,54
2023	71240	PURO	FPVU	443.808,25
2023	71240	PURO	FPVU	158.502,95

<b>Totale retribuzioni</b>		<b>€ 9.794.473,91</b>
<b>Totale contributi</b>		<b>€ 2.569.323,72</b>
<b>Totale irap</b>		<b>€ 832.530,28</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 13.196.327,91</b>

Tabella 8